

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge



26021-26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Massimo Ricciarelli

Presidente

Stefania Riccio

Sent. n. sez. 805

UP 20/05/2026

Pietro Silvestri

Relatore

R.G.N. 33493/2025

Mariella Ianniciello

Francesca Zavaglia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 04/07/2025;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Piccirillo,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [REDACTED] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 337 – 651 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; il tema attiene alla imputabilità.

Si evidenzia che:

a) il processo era stato sospeso, all'esito di una prima perizia, ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen., perché l'imputato non era in grado di partecipare coscientemente al processo, in ragione di una psicosi sopraggiunta durante la detenzione;

b) con una seconda perizia era stata accertata la cessazione della condizione indicata ed era stato chiarito come l'imputato, pur affetto da "un etilismo cronico ed inveterato, patologia che causa episodi di etilismo acuto, anomalie comportamentali ed un significativo deterioramento cognitivo", fosse stato capace di intendere e volere al momento del fatto;

c) a fronte di uno specifico motivo di appello, volto a sollecitare una valutazione diversa, atteso che la diagnosi indicata avrebbe dovuto far dubitare, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., della sussistenza della piena imputabilità, la Corte si sarebbe limitata ad affermare che l'ubriachezza non sarebbe una esimente e che l'abuso di alcool avrebbe potuto al più influire sugli stati emotivi e passionali senza, tuttavia, escludere l'imputabilità.

Secondo l'imputato, si tratterebbe di una motivazione viziata, atteso la diagnosi accertata dal perito.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.

La Corte non avrebbe nemmeno valutato una serie di elementi a discarico, rilevanti al fine della verifica della imputabilità.

Si fa riferimento: a) alle condizioni in cui la polizia giudiziaria trovò l'imputato - riverso per terra - all'interno della galleria [REDACTED] in un evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche e con un notevole degrado sociale e fisico; b) al fatto che l'imputato lamentasse un forte dolore alla gamba, che lo indusse prima a richiedere l'intervento del 118 e poi a rifiutarlo.

Dunque, non sarebbe condivisibile l'assunto della Corte secondo ^{vizio} l'imputabilità sarebbe configurabile in ragione del fatto che vi sarebbe una relazione di causa ed effetto tra le richieste della polizia giudiziaria e le reazioni violente del ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato giudizio di prevalenza tra le circostanze del reato.

La Corte di sarebbe limitata a ribadire la sussistenza della recidiva ma non avrebbe motivato sul bilanciamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Sono fondati i primi due motivi, che possono essere valutati congiuntamente, e che attengono al tema della imputabilità.

Rispetto ad uno specifico motivo di impugnazione, la Corte, da una parte, ha dato atto come dalle perizie compiute sia emerso che l'imputato è affetto da "etilismo cronico ed inveterato, una patologia che causa episodi di etilismo acuto, anomalie

comportamentali e un significativo deterioramento cognitivo” ma, dall’altra, ha affermato che “nonostante queste condizioni, il perito ha concluso che l’imputato era in grado di comprendere il significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi”.

Ha aggiunto la Corte che la capacità di intendere e volere dovrebbe nella specie ritenersi sussistente in ragione del fatto che l’imputato avrebbe reagito violentemente contro gli agenti “non per un improvviso scoppio di escandescenze, ma a seguito della richiesta di identificarsi”

Dunque, ha aggiunto la Corte, l’imputato avrebbe agito non sulla base di “spinte” e “forze supposte solo nella sua mente, ma in relazione alla percezione di quanto accadeva nei suoi confronti: per quanto offuscato” (così la Corte),

Non diversamente, nel non riconoscere la seminfermità mentale, la Corte ha affermato che: a) l’ubriachezza non è una esimente; b) l’abuso di alcool può avere influito solo sulla “amplificazione degli stati emotivi o passionali che, tuttavia, non escludono l’imputabilità; c) le reazioni dell’imputato, come detto, sarebbero state sempre conseguenti alle richieste degli agenti pubblici.

3. Si tratta di un ragionamento non condivisibile.

La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che l’onere della prova in tema di imputabilità grava sull’accusa e che «l’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo» (Sez. 6, n. 30491 del 18/06/2025, S, Rv. 288630-01; Sez. 1, n. 11897 del 18/5/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170-01).

Va anche rilevato che l’accertamento deve essere compiuto in relazione al fatto concreto e al tempo in cui è stato commesso, non potendosi dunque reputare vincolante in un diverso procedimento, a fronte di valutazione compiuta sulla base di un accertamento peritale indipendente (Sez. 2, n. 13778 del 8/3/2019, Mosca, Rv. 276415).

In particolare, in tema di prova scientifica, la Corte di cassazione deve stabilire, non la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al relativo sapere, con la conseguenza che non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente argomentato (Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, Rv. 276151 - 01; Sez. 5, n. 6754 del 7/10/2014, dep. 2015, Rv. 262722 - 01).

Il giudice «deve procedere, fornendo congrua motivazione, a una duplice valutazione, attinente l'una alla verifica della validità delle regole o delle leggi utilizzate e l'altra all'esame della validità in concreto del risultato conseguito, in vista della ricostruzione del fatto in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base ai dati disponibili» (Sez. 1, n. 44323 del 18/04/2013, Stasi, in motivazione).

A tanto si aggiunge, come argomento conclusivo e assorbente per la sua valenza che, essendo, come detto, l'onere probatorio della capacità di intendere e di volere a carico dell'accusa, il dubbio sulla sussistenza del vizio di mente deve essere apprezzato in relazione al canone di garanzia *in dubio pro reo*, così che non è necessario che ricorra la prova certa del vizio parziale di mente, non essendo esigibile la certezza matematica, bastando per il suo riconoscimento un ragionevole livello di probabilità del vizio di mente secondo la regola di giudizio «più probabile che non».

4. Nel caso di specie, due considerazioni si impongono.

Sotto un primo profilo, la Corte, quanto alla valutazione della prova scientifica, si è limitata ad affermare che la capacità sarebbe nella specie sussistente in ragione del fatto che il perito l'avesse "ritenuta" e ciò nonostante la diagnosi, di cui si è detto, di etilismo cronico e nonostante si fosse dato atto della esistenza di una patologia causativa di un significativo deterioramento cognitivo.

Nulla di più è stato chiarito dalla Corte; nessun riferimento è stato compiuto né alla verifica del metodo scientifico seguito dal perito e neppure in ordine alle ragioni per cui, secondo il perito, nonostante la situazione indicata, si dovesse concludere nel caso concreto per l'affermazione di una piena capacità di intendere e volere.

Una motivazione apparente e meramente assertiva.

Sotto altro profilo, la Corte ha rigettato il motivo di impugnazione con alcune considerazioni empiriche relative, da una parte, al fatto che l'ubriachezza non sarebbe di per sé una esimente, e, dall'altra, al fatto che l'imputato avesse reagito "solo" a seguito delle richieste degli agenti di polizia; nessuna valutazione è stata tuttavia compiuta in ordine al se, invece, quella reazione potè essere stata determinata proprio da quelle anomalie comportamentali e dal significativo deterioramento cognitivo che, secondo la stessa Corte di appello, sarebbero espressione di quella situazione di etilismo cronico accertato.

Né, ancora, è obiettivamente chiaro perché, nella specie, sia stata esclusa la semi infermità mentale.

5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata; la Corte di appello, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà se l'imputato, al momento della commissione del fatto, fosse, in tutto o in parte, capace di intendere e volere.

6. Il terzo motivo di ricorso è assorbito.

P.Q.M.

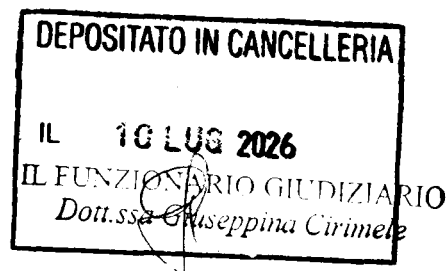
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2026.

Il Consigliere estensore
Pietro Silvestri

Il Presidente
Massimo Ricciarelli

Dispone, a norma dell'art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza



Il Presidente